



AVVISO

Istituzione dell'Ufficio Reclami e adesione all'Ombudsman-Giurì bancario presso l'Associazione del "Conciliatore Bancario"

La Banca Popolare del Cassinate, nel condividere le finalità aventi come scopo la tutela dei clienti nell'ambito dei rapporti che gli stessi intrattengono con le istituzioni creditizie, ha aderito al CONCILIATORE BANCARIO, Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie.

Quanto sopra è condizione necessaria per poter continuare a mettere a disposizione della clientela il Servizio Ombudsman-Giurì bancario.

L'Ombudsman-Giurì bancario" è un giudice alternativo a cui si rivolgono i clienti per risolvere gratuitamente le controversie con le banche, successivamente al reclamo presentato presso l'Ufficio Reclami della propria banca; vi possono ricorrere consumatori privati e dal gennaio 2006, vi possono ricorrere anche le imprese, i commercianti, i professionisti, gli artigiani e le società. Al cliente permane, comunque, il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento all'Autorità giudiziaria, mentre la decisione del Giurì bancario è vincolante per la banca.

All'Ombudsman i clienti si rivolgono per le controversie insorte con la propria banca, purché le stesse:

- a) non siano state già portate all'esame dell'Autorità giudiziaria o di un collegio arbitrale;
- b) riguardino problematiche di un valore non superiore a 50.000 euro, riferite ad operazioni o servizi effettuati dal gennaio 2006, tenendo, comunque, presenti i limiti in precedenza vigenti e che l'operazione o servizio oggetto della controversia siano stati posti in essere nei due anni antecedenti il giorno di presentazione del reclamo; non è ammessa la riduzione della richiesta risarcitoria tale da far rientrare quest'ultima nella competenza per valore dell'Ombudsman;
- c) il loro contenuto sia già stato sottoposto per iscritto all'Ufficio Reclami della banca o dell'intermediario, e:
 - la banca o l'intermediario non abbia risposto nei termini previsti dal Regolamento (sessanta giorni dalla data di ricezione del reclamo ovvero novanta giorni per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento di cui all'art. 59 del Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11522 dello luglio 1998 e successive modificazioni);
 - la risposta non sia stata favorevole, in tutto o in parte, per il cliente;
 - all'accoglimento del reclamo, la banca o l'intermediario non abbiano dato attuazione, nei termini indicati;
- d) non sia trascorso un anno, rispettivamente, dalla presentazione del reclamo rimasto ineso, dalla sua decisione in tutto o in parte non favorevole per il cliente, ovvero dall'accoglimento del reclamo, cui non sia stata data attuazione.

L'Ufficio Reclami della Banca è presso la sede sociale della Banca in Piazza Diaz, 14 in Cassino.

L'Ombudsman-Giurì bancario è in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 ROMA.

Il "Regolamento dell'Ufficio Reclami e dell'Ombudsman-Giurì bancario è disponibile presso codesta Sede